

CIRCOLARE N. 4/D



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 11 gennaio 2008

**Alle Aree Centrali Tutte
- S E D E -**

**Agli Uffici di Diretta Collaborazione del
Direttore Tutti
- S E D E -**

**Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle
Dogane Tutte
- LORO SEDI -**

Protocollo: 5392.07

Rif.vs:

Allegati:

Oggetto: Sistema di verifica delle operazioni di perfezionamento attivo nei settori oleario, delle carni e lattiero-caseario.

Disposizioni applicative

Nel regime del perfezionamento attivo particolare incidenza viene ad assumere, nell'ambito delle verifiche delle operazioni autorizzate, lo svolgimento dei controlli sulle lavorazioni, soprattutto con riguardo a settori merceologici caratterizzati da un'elevata sensibilità dei prodotti.

Più specificamente, nell'azione di controllo sui processi di lavorazione va delineato, a supporto ed a rafforzamento della medesima, un sistema integrato all'interno del quale rivestono valore portante determinati strumenti.

Ci s'intende riferire in primo luogo all'effettuazione, al di fuori delle ipotesi di applicazione di tassi forfettari di resa previsti dalla regolamentazione comunitaria (art.517 e Allegato 69 del Reg.to CEE 2454/93), di esperimenti di lavorazione del ciclo di produzione, le cui risultanze sono strettamente connesse con la determinazione del tasso di rendimento.

Altro importante strumento del controllo è costituito dai mezzi di identificazione delle merci sia nelle ipotesi di rilascio di autorizzazioni in cui è prevista l'applicazione del criterio dell'identità sia in quello della compensazione per equivalenza. In considerazione delle peculiarità proprie di determinati settori merceologici, quali quelli di seguito indicati, meritano

poi particolare approfondimento, fra i mezzi di identificazione delle merci previsti nelle note esplicative dell'Allegato 67 del citato Reg.to CEE 2454/93, il ricorso a prelievo di campioni ed all'analisi qualitativa delle merci.

Alle misure sopra evidenziate fanno da necessario complemento le verifiche sulla regolare tenuta delle scritture di perfezionamento attivo (art.516 del Reg.to CEE 2454/93), quale strumento di particolare rilievo al fine di seguire le diverse fasi del regime e il corretto funzionamento dello stesso, unitamente ai controlli fisici sulle lavorazioni.

In tale ambito, un ruolo di primaria rilevanza è costantemente svolto dall'Ufficio doganale di controllo al fine di garantire un corretto esercizio del regime di perfezionamento attivo, come già evidenziato con la circolare n. 55/D del 20 agosto 2002 cui peraltro si fa rinvio.

Così delineato il quadro generale entro cui deve muoversi l'attività di controllo sul regime di perfezionamento attivo quanto alle merci da sottoporre a lavorazione, si diramano di seguito, con riferimento ai settori oleario, delle carni e lattiero/caseario, distinte mirate prescrizioni da adottare per rafforzarne la vigilanza, ad integrazione delle disposizioni a carattere generale contenute nella citata circolare n. 55/D.

A) SETTORE OLEARIO

1. Esperimenti di lavorazione e determinazione tasso di rendimento

Nel settore di che trattasi, per quanto attiene agli esperimenti di lavorazione ed alla determinazione dei tassi di rendimento, si richiamano le specifiche prescrizioni in materia riportate nel suddetto Reg. CEE 2454/93, e successive modificazioni, che stabilisce tassi forfettari relativamente all'olio raffinato ottenuto dalla raffinazione di olio lampante importato in regime di perfezionamento attivo.

2. Mezzi di identificazione delle merci

Per quanto attiene i mezzi di identificazione delle merci, con particolare riferimento alle operazioni di prelievo occorre distinguere, nel regime di perfezionamento attivo, i casi in cui è prevista l'applicazione del criterio dell'identità e quelli dove trova applicazione la compensazione per equivalenza.

Nel primo caso (criterio per identità), sono da effettuare due operazioni di prelievo dei campioni: la prima, al momento dell'importazione della

merce e, la seconda, al momento della riesportazione dei prodotti compensatori.

Nel secondo caso (compensazione per equivalenza), sono tre le operazioni di prelievo dei campioni: la prima, al momento del vincolo delle merci; la seconda, nella fase della lavorazione del prodotto comunitario equivalente; la terza, al momento della riesportazione dei prodotti compensatori.

In proposito si rammentano le disposizioni specifiche di cui all'Allegato 74, punto 6, del Reg. CEE 2454/93.

I prelievi di campioni vanno effettuati per sondaggio su partite rappresentative di prodotti della stessa tipologia presentanti caratteristiche "omogenee" (voce doganale, origine, provenienza) nell'ambito di una o più autorizzazioni rilasciate al medesimo operatore. A tal fine, l'Ufficio doganale di controllo vigila sulla corrispondenza al predetto criterio delle selezioni automatiche effettuate dal circuito doganale di controllo, provvedendo agli opportuni interventi integrativi di propria competenza.

Le modalità di prelevamento dei campioni sono definite da una specifica normativa a seconda che si tratti di prodotto sfuso oppure confezionato. La Norma UNI EN ISO 5555 è applicabile all'olio di oliva sfuso e per il prodotto confezionato, in confezione superiore a 100 litri. Negli altri casi si deve fare riferimento alla norma prevista dal Reg. CE 1989/2003 all. I bis. In entrambi i casi si fa riferimento a quanto stabilito dalle specifiche schede di prelevamento in relazione alla categoria merceologica dell'olio di oliva ed alla tipologia del contenitore dal quale si effettua il prelievo.

Per la preparazione e conservazione del campione di laboratorio dovrà essere applicata la norma UNI EN ISO 661 revisione 2005. Al punto 6 di tale norma, in materia di stoccaggio (*storage*), non vengono esplicitamente indicate le condizioni alle quali debbono essere conservati i campioni; la disposizione normativa, infatti, riporta soltanto l'indicazione di provvedere ad un'adeguata conservazione in riferimento alla tipologia di campione ed alle analisi che dovranno essere effettuate. A tal proposito, si evidenzia che nell'allegato I del Reg. CEE 2568/91 e sue modificazioni, sono riportate tutte le determinazioni che devono essere effettuate per definire la classificazione doganale e commerciale di un olio di oliva. Tra queste, l'acidità, il numero di perossidi, la composizione degli acidi grassi, l'esame spettrofotometrico ed il *panel test* permettono di determinare il livello di qualità dell'olio di oliva mentre tutte le altre consentono di verificarne la genuinità.

Poiché, da studi effettuati in materia, è emerso che alcuni fattori come la temperatura, la luce e fonti di calore modificano i parametri legati alla qualità, nel caso in cui le analisi siano finalizzate alla verifica di tale requisito, dovrà essere posta la massima attenzione da parte degli Uffici prelevatori e dei Laboratori chimici nella gestione dei campioni. Ciò al fine di prevenire un'eventuale alterazione di tali parametri.

In merito alle analisi da effettuare sui campioni prelevati nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, si dovrà fare riferimento a quanto previsto dalle note complementari del capitolo 15 della tariffa doganale, in cui sono riportate le determinazioni previste per tipologia di olio di oliva, nonché i relativi limiti.

3. Scritture di perfezionamento attivo

La ditta è tenuta a redigere apposito registro di carico e scarico sul quale devono essere annotati i quantitativi di prodotto immesso in lavorazione, con l'indicazione delle rese e dei cali.

L'Ufficio doganale di controllo deve verificare che dal predetto registro di carico e scarico, dalle schede di lavorazione e da ogni altra documentazione giustificativa relativa all'operazione si possa riscontrare il processo di lavorazione della partita di merce importata per l'ottenimento del prodotto compensatorio.

B) SETTORE DELLE CARNI

Si premette che nel settore degli animali vivi e delle carni vige il divieto al ricorso alla compensazione per equivalenza (allegato 78 del Reg. CEE 2454/93), modalità che pertanto non è generalmente ammessa salvo eventuali deroghe stabilite con Decisione della Commissione europea le quali vengono accordate solo in presenza di determinate condizioni (il richiedente deve essere in grado di provare che l'equivalenza è economicamente necessaria e l'Autorità doganale deve comunicare le procedure previste per il controllo dell'operazione).

In particolare, per quanto concerne l'Italia, con Decisione della Commissione europea del 18 gennaio 1996 (diramata dall'ex Dipartimento delle Dogane e delle II.II. - Direzione Centrale dei Servizi Doganali con la nota prot .n. 574 /VII del 9 febbraio 1996), la Repubblica italiana è stata autorizzata a rilasciare autorizzazioni di perfezionamento attivo con ricorso alla compensazione per equivalenza per la produzione di bresaola di bue da

riesportare in Svizzera nell'ambito di una quota massima annuale di centosettanta tonnellate.

1. Esperimenti di lavorazione

La disciplina comunitaria (artt. 114, par.2, lett. f) e 119 CDC; art. 517 DAC) prevede l'obbligo di determinazione del tasso di rendimento, inteso come la quantità o la percentuale di prodotti compensatori ottenuta al momento del perfezionamento da una determinata quantità di merci d'importazione.

Data la rilevanza giuridica delle conseguenze derivanti dalla individuazione e cristallizzazione di detto tasso (quantificazione delle rese, cali di lavorazione e/o degli scarti, tempi di lavorazione necessari per ottenere il prodotto finito), si rende necessaria una scrupolosa attenzione da parte dell'Ufficio doganale di controllo durante l'attività inerente la fase degli esperimenti di lavorazione.

Di regola, infatti, detti esperimenti rappresentano la base sulla quale si definisce il tasso di rendimento. A tal proposito, si evidenzia che l'indicazione del tasso di rendimento deve avvenire al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Tuttavia, ai fini di tale rilascio, può essere sufficiente addivenire alla sola indicazione della metodologia di calcolo, a seguito della cui applicazione scaturisce poi l'effettivo tasso di rendimento. In tal caso andrà fatto riferimento all'esperimento di lavorazione già effettuato –con indicazione degli estremi del relativo verbale- ovvero, in mancanza, a quello da effettuarsi, che andrà necessariamente espletato prima dell'inizio delle lavorazioni in regime di perfezionamento attivo e che costituirà parte integrante dell'autorizzazione medesima.

Durante l'esperimento di lavorazione il nucleo di verificatori, che deve essere composto da almeno due funzionari doganali di cui un chimico del Laboratorio chimico specializzato delle Dogane, assiste alla lavorazione e preleva un campione pilota (es. tot n° pezzi congelati di carne).

Si stabiliscono, quindi, tutte le percentuali per arrivare al tasso di rendimento e si verificano e quantificano in percentuale anche gli eventuali prodotti compensatori secondari.

Un campione di prodotto finito viene prelevato per l'analisi al fine di verificare la corrispondenza alla classifica doganale indicata nell'istanza di autorizzazione.

La ditta si impegna ad attenersi ai tempi di lavorazione così determinati ed al rispetto del coefficiente di resa ottenuto con il campione, con l'obbligo di rispettarli nelle successive lavorazioni.

Si segnala l'opportunità di rendere edotta – in sede di verbalizzazione - la ditta interessata del fatto che la stessa è obbligata ad avvertire tempestivamente l'Ufficio doganale di controllo nel caso di innovazioni o di mutamenti dei processi produttivi che comportino una modifica del tasso di rendimento (*art.87, par.2, del Reg.to CEE 2913/92*).

Nondimeno si ricorda che le risultanze dell'esperimento pilota restano valide, presso lo stesso operatore ed in costanza di processi di lavorazione (ad esempio per la lavorazione della bresaola), anche per le operazioni successive, per periodi da fissarsi secondo le esigenze del caso o fino a cambiamenti nel processo di lavorazione e comunque, di norma, per periodi non superiori ad un anno.

Dell'attività di controllo svolta e dei relativi impegni assunti dalla ditta richiedente dovrà essere fatta puntuale menzione nei corrispondenti verbali che dovranno riportare le seguenti indicazioni:

- le merci di importazione e i prodotti compensatori ammessi al regime;
- la relativa classifica doganale;
- i parametri chimico-fisici;
- gli eventuali cali ammessi;
- le prescrizioni a cui la ditta dovrà attenersi;
- ogni altro elemento utile in relazione alle specifiche lavorazioni previste.

2. Determinazione tasso di rendimento

Come detto, il tasso di rendimento dipende dall'esito dell'esperimento di fabbrica. In dipendenza del tipo di lavorazione, il tasso può essere determinato con una campionatura o tenendo presente le risultanze di più lavorazioni.

L'Ufficio doganale di controllo deve a tal riguardo considerare i cali che subisce la materia prima durante il processo di trasformazione, che principalmente possono essere dovuti a:

- scongelamento;

- sottoprodotti di scarto, derivanti dalla rifilatura e selezione dei pezzi non idonei alla lavorazione;
- cottura o stagionatura.

Una caratteristica delle lavorazioni nel settore delle carni consiste nel fatto che mentre il calo a seguito dello scongelamento della carne e la quantificazione dei sottoprodotti di scarto si mantengono pressoché costanti nel processo produttivo, la resa del prodotto finale dipende soprattutto dal calo di cottura o stagionatura. In particolare, quest'ultimo è crescente nel tempo, rimanendo tuttavia compreso in un determinato intervallo di valori per ogni tipologia di prodotto.

L'Ufficio doganale di controllo, pertanto, appronta mirati interventi tesi a monitorare la fase della stagionatura, ove presente nel processo di lavorazione.

Inoltre, per alcuni prodotti è previsto un ulteriore calo di lavorazione derivante dallo scarto delle estremità del pezzo eventualmente da affettare.

Va infine ricordato che, a completamento delle informazioni necessarie per una corretta e proficua attività di controllo nella determinazione del tasso di rendimento, non minore rilevanza assumono i dati relativi alla produzione e quelli contabili tenuti dalla ditta.

L'Ufficio doganale di controllo, pertanto, avrà cura di esaminare tutti gli elementi forniti in proposito dalla ditta titolare dell'autorizzazione al regime, responsabile del corretto espletamento delle operazioni di perfezionamento, da controllare.

3. Mezzi di identificazione delle merci

Il prelevamento di campioni costituisce uno dei principali mezzi di identificazione della carne vincolata al regime di perfezionamento attivo.

Al riguardo, analogamente a quanto riportato per il settore oleario, in via generale i prelievi di campioni sono da effettuarsi per sondaggio su partite rappresentative di prodotti della stessa tipologia presentanti caratteristiche "omogenee" (voce doganale, origine, provenienza) nell'ambito di una o più autorizzazioni rilasciate al medesimo operatore. Anche in tale settore merceologico, pertanto, l'Ufficio doganale di controllo avrà cura di vigilare sulla corrispondenza al predetto criterio delle selezioni automatiche effettuate dal circuito doganale di controllo, provvedendo agli opportuni interventi integrativi di propria competenza.

L'Ufficio doganale di controllo avrà cura che il campione, sigillato con suggello numerato, venga adeguatamente conservato con le modalità ritenute confacenti al caso di specie.

Inoltre, è opportuno che ogni partita di carne nel momento in cui viene posta in lavorazione risulti identificabile attraverso un codice di lotto che la seguirà per tutte le fasi di lavorazione successive fino all'appuramento del regime. Ciò permette all'Ufficio doganale di controllo di risalire con certezza, per ogni singola partita, a tutti i dati relativi alle varie fasi del processo produttivo.

Il codice viene inoltre indicato sulle fatture di cessione all'esportazione per ogni tipologia di prodotto.

4. Scritture di perfezionamento attivo

Analogamente a quanto osservato per il settore oleario, anche nel settore delle carni la ditta è tenuta a redigere apposito registro di carico e scarico sul quale devono essere annotati i quantitativi di prodotto vincolato al regime, con l'indicazione delle rese e dei cali.

L'Ufficio doganale di controllo verifica che dal predetto registro di carico e scarico, dalle schede di lavorazione e da ogni altra documentazione giustificativa relativa all'operazione si possano riscontrare le risultanze del processo di lavorazione della partita di carne importata per l'ottenimento del prodotto compensatore ed i dati di produzione, che devono risultare coerenti con l'applicazione del tasso di rendimento fissato.

In particolare, il rispetto dei tempi minimi di stagionatura si riscontra ricorrendo alla verifica delle scritture contabili della ditta tramite il sistema informatizzato di rintracciabilità interna.

L'Ufficio doganale di controllo, oltre che elaborare le informazioni ricevute, avrà cura di predisporre, secondo le modalità prestabilite nell'autorizzazione o, ad integrazione, quelle ritenute più idonee al caso di specie, opportuni riscontri con la contabilità tenuta dal titolare dell'autorizzazione mediante apposite verifiche da effettuarsi presso la ditta da controllare.

C) SETTORE LATTIERO/CASEARIO

1. Esperimento di lavorazione

Nello specifico settore, non essendo stabiliti tassi forfettari di rendimento previsti dall'art. 517, paragrafo 3, del Reg. CEE 2454/93 e successive modificazioni, assumono particolare rilevanza gli esperimenti di lavorazione, in ordine ai quali si rinvia alle modalità già indicate per il settore delle carni.

2. Determinazione del tasso di rendimento

Durante l'esperimento di lavorazione dovrà essere simulato il processo di trasformazione previsto, verificando le percentuali di materia prima effettivamente utilizzate per l'ottenimento del prodotto compensatorio principale e dei prodotti secondari, se presenti, nonché gli scarti di lavorazione e gli eventuali cali.

3. Mezzi di identificazione delle merci

Per quanto attiene i mezzi di identificazione delle merci, con particolare riferimento alle operazioni di prelievo dei campioni occorre distinguere, nel regime di perfezionamento attivo, i casi in cui è prevista l'applicazione del criterio dell'identità e quelli dove trova applicazione la compensazione per equivalenza.

Nel primo caso (criterio per identità), sono da effettuare due operazioni di prelievo campioni: la prima, al momento dell'importazione della merce e, la seconda, al momento della riesportazione dei prodotti compensatori.

Nel secondo caso (compensazione per equivalenza), sono tre le operazioni di prelievo campioni: la prima, al momento del vincolo delle merci; la seconda, nella fase della lavorazione del prodotto comunitario equivalente; la terza, al momento della riesportazione dei prodotti compensatori.

Occorre inoltre sottolineare che al punto 7 dell'Allegato 74 del Reg. CEE 2454/93 e successive modificazioni, recante "Disposizioni speciali riguardanti le merci equivalenti", si prevede che, nel caso di applicazione della compensazione per equivalenza, vengano effettuati una percentuale minima di controlli fisici (5% o inferiore a questa, nel caso in cui venga applicato il sistema di analisi dei rischi) al fine di verificare che il contenuto

delle componenti del latte (materia secca, materia grassa e proteine) presente nelle merci comunitarie non sia inferiore a quello contenuto nelle merci di importazione.

I prelievi dei campioni vanno effettuati per sondaggio su partite rappresentative di prodotti della stessa tipologia presentanti caratteristiche “omogenee” (voce doganale, origine, provenienza) nell’ambito di una o più autorizzazioni rilasciate al medesimo operatore. A tal fine, l’Ufficio doganale di controllo vigila sulla corrispondenza al predetto criterio delle selezioni automatiche effettuate dal circuito doganale di controllo, provvedendo agli opportuni interventi integrativi di propria competenza.

4. Scritture di perfezionamento attivo

Analogamente a quanto osservato per il settore oleario e delle carni, anche nel settore lattiero/caseario la ditta è tenuta a redigere apposito registro di carico e scarico nel quale devono essere annotati i quantitativi di prodotto immesso in lavorazione, con l’indicazione delle rese e dei cali.

L’Ufficio doganale di controllo verifica che dal predetto registro di carico e scarico, dalle schede di lavorazione e da ogni altra documentazione giustificativa relativa all’operazione si possa riscontrare il processo di lavorazione delle partite importate per l’ottenimento del prodotto compensatorio.

L’Ufficio doganale di controllo, oltre che elaborare le informazioni ricevute, avrà cura di predisporre, secondo le modalità prestabilite nell’autorizzazione o, ad integrazione, quelle ritenute più idonee al caso di specie, opportuni riscontri con la contabilità tenuta dal titolare dell’autorizzazione mediante apposite verifiche da effettuarsi presso la ditta da controllare.

Conclusivamente, al fine di uniformare il contenuto del documento con cui il Laboratorio chimico delle Dogane dà comunicazione dell’esito delle analisi, si reputa opportuno fornire le seguenti specifiche indicazioni.

Nel caso in cui l’esito delle analisi dia come risultato la conformità del prodotto analizzato a quanto dichiarato, nel relativo certificato andrà riportato:

- il richiamo alla normativa comunitaria in vigore applicata;
- il riferimento al rispetto dei parametri previsti;

- l'espressione del parere sulla classificazione doganale del prodotto secondo voce NC (otto cifre) con la dicitura *“Si ritiene debba essere classificato al codice NC.....”*.

Nel caso in cui l'esito delle analisi dia come risultato la non conformità del prodotto analizzato a quanto dichiarato, nel relativo certificato andrà riportato:

- il richiamo alla normativa comunitaria in vigore applicata;
- il riferimento specifico ai parametri riscontrati che non rispettano i limiti prescritti e che hanno determinato la non conformità al dichiarato;
- l'espressione del parere sulla classificazione doganale del prodotto secondo voce NC (otto cifre) con la dicitura *“Si ritiene debba essere classificato al codice NC.....”*.

§ § §

Le Direzioni Regionali sono pregate di diramare le presenti disposizioni ai dipendenti Uffici e di vigilare sul loro corretto adempimento, non mancando di segnalare alla scrivente eventuali difficoltà che si dovessero riscontrare nella pratica attuazione.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dr.ssa Cinzia Bricca